



Decreto Dirigenziale n. 215 del 01/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE AI SENSI DELL'ART.18 REG. CE 1099/2009

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 “Relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento” (di seguito indicato come “regolamento”) all'art. 18 “Spopolamento” prevede che:
 - paragrafo 1: *“prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente responsabile di un'operazione di spopolamento elabora un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento”, nel quale dovranno essere indicati “i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento”;*
 - Paragrafo 2: *“l'autorità competente: a) garantisce che tali operazioni siano eseguite in conformità del piano d'azione di cui al paragrafo 1; b) intraprende ogni azione adeguata per la tutela del benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili.”;*

VISTA

- La nota del Ministero della Salute 0015111-18/07/2014-DGSAF-COD_UO-P recante “linee guida sull'applicazione del Regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento” dove, al capitolo 17 “Attività di spopolamento”, si ribadisce che : *“in caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento (spopolamento), l'autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d'azione”, ed inoltre “nella predisposizione di tale piano d'azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia”;*

CONSIDERATO

- che è necessario dare attuazione al dettato dell'articolo 18, comma 1 e 2 del Regolamento (CE) 1099/2009;
- che competono alla UOD “Prevenzione e sanità pubblica veterinaria” le funzioni di promozione di iniziative per la tutela ed il benessere degli animali, di coordinamento dei piani di bonifica sanitaria e di prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- che in fase di emergenza competono alle Unità di crisi locale, costituite ai sensi del Piano Nazionale per le Emergenze di Tipo Epidemico, fra le altre, le seguenti funzioni:
 - intervenire in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
 - applicare nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
 - coordinare l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
 - disporre e preparare le ordinanze sindacali per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
 - predisporre le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
 - provvedere a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
 - attuare e coordinare le procedure e le modalità operative intese all'abbattimento, ove previsto, degli animali in azienda, al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
 - curare gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;

- provvedere alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e curare la predisposizione delle relative procedure; raccogliere ed aggiornare i dati epidemiologici nei focolai;

RILEVATO

- che si è provveduto alla formalizzazione di apposite "linee guida" che si allegano al presente provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale;

VISTI

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 recante il riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della salute;
- Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
- D.M. 7 marzo 2008 Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi;
- Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- D.M. 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- Reg. (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- O.M. 6 ottobre 1984: Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea
- Decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione del 27 novembre 2012;
- Nota Ministero SIMAN prot. 13691 del 24 luglio 2009;
- Legge 23 gennaio 1968, n. 34: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- Reg. (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera A tali leggi vanno aggiunte le normative specifiche per alcune malattie;
- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 – Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 – Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- Decisione della Commissione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002 – Manuale diagnostico PSC;
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 – Manuale diagnostico PSA;

- D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274 Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225.- Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua blu degli ovini;
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
- D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;
- Infine, devono essere tenute in considerazione le norme contenute nel 'Terrestrial Animal Health Code' dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE).

DECRETA

per quanto in premessa, che si ritiene integralmente di seguito confermato:

- di approvare le allegate "linee guida regionali per la redazione del piano d'azione ai sensi dell'art.18 Regolamento CE 1099/2009";
- di incaricare le Unità di crisi locale per le Emergenze Epidemiche e i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania di dare attuazione a quanto previsto dalle suddette "linee guida" e di trasmettere, alla U.O.D. 02 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" entro il 30/09/2015, i Piani di azione per gli spopolamenti redatti seguendo le indicazioni contenute nella Scheda A delle linee guida;
- di trasmettere il presente decreto ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, per quanto di rispettiva competenza, e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente U.O.D.
Dr. Paolo Sarnelli